



COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale Concorrenza

Politica e strategia  
Direzione A

## **Invito a presentare proposte 2016**

### **FORMAZIONE DEI GIUDICI NAZIONALI SUL DIRITTO DELLA CONCORRENZA DELL'UNIONE**

#### **1. Introduzione**

- 1.1 Il 17 ottobre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1382/2013<sup>1</sup> che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020. Uno dei suoi obiettivi specifici è sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, compresa la formazione linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune.
- 1.2 Il 23 marzo 2016 la Commissione europea ha adottato il programma di lavoro per il 2016 e il finanziamento per l'attuazione del programma Giustizia<sup>2</sup> che, nella versione modificata, prevede la pubblicazione di un invito a presentare proposte per sostenere progetti nazionali o transnazionali sulla formazione giudiziaria nel settore del diritto della concorrenza. Possono quindi essere concesse sovvenzioni per sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, compresa la formazione linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune nel settore del diritto della concorrenza.

Le misure previste nel campo della formazione dei giudici nazionali e della cooperazione giudiziaria sono di seguito denominate “progetti”.

- 1.3 Gli organi che presentano proposte sono di seguito denominati “richiedenti”. I richiedenti selezionati che hanno ricevuto una sovvenzione sono definiti come “beneficiari”.

#### **2. Finalità**

L'obiettivo del presente invito è finanziare progetti miranti alla formazione dei giudici nazionali in materia di applicazione delle norme sulla concorrenza dell'Unione europea. Ciò comprende l'applicazione, a livello pubblico e privato, sia delle norme antitrust che delle norme in materia di aiuti di Stato. Fine ultimo è garantire l'applicazione coerente e uniforme del diritto della concorrenza dell'Unione da parte delle giurisdizioni nazionali.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 73.

<sup>2</sup> C (2016) 1677 final, decisione di esecuzione della Commissione del 23 marzo 2016 relativa all'adozione del programma di lavoro per il 2016 e del finanziamento per l'attuazione del programma Giustizia

Le sovvenzioni assegnate a norma del presente invito cofinanziano progetti i cui obiettivi sono i seguenti:

- garantire l'applicazione coerente e uniforme, da parte dei giudici nazionali, delle regole di concorrenza europee. Ciò comprende le norme sostanziali e procedurali e l'applicazione di specifici meccanismi di cooperazione tra i giudici nazionali e le autorità di concorrenza (compresa la Commissione europea e le norme di cooperazione specifiche ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1/2003](#) o del [regolamento \(CE\) n. 734/2013](#)), nonché la promozione del lavoro in rete e gli scambi tra giudici nazionali;
- la formazione linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune nel settore del diritto della concorrenza.

Tali obiettivi possono essere conseguiti più efficacemente attraverso progetti che si concentrino in particolare sui seguenti aspetti: il ruolo svolto dai giudici nazionali nell'applicazione del diritto europeo della concorrenza, le loro specifiche esigenze e l'ambiente lavorativo, la formazione e le conoscenze già acquisite.

I corsi di formazione che prevedono livelli consecutivi in progressione possono soddisfare al meglio queste diverse esigenze.

I progetti possono essere indirizzati a destinatari di uno o più paesi ammissibili. Si raccomanda tuttavia di coinvolgere in una formazione/un progetto i giudici di più Stati membri dell'UE, poiché ciò incoraggia il collegamento in rete e un'applicazione coerente e uniforme della normativa UE.

I progetti dovrebbero essere organizzati in modo tale da produrre risultati con un valore aggiunto europeo (cfr. punto 2.1). I progetti cofinanziati non devono replicare i progetti esistenti o i progetti pianificati da altri erogatori di formazione a livello nazionale e devono essere complementari ad essi e/o innovativi.

## **2.1 Ambito di applicazione e risultati attesi**

I progetti devono rispondere agli obiettivi sopra descritti e dimostrare chiaramente il proprio valore aggiunto per l'UE. Il valore aggiunto europeo delle azioni, compreso quello delle azioni su piccola scala e nazionali, è valutato sulla base di criteri quali il loro contributo all'applicazione coerente e uniforme del diritto dell'Unione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui diritti che ne derivano, la loro capacità di sviluppare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e di migliorare la cooperazione transfrontaliera, il loro impatto transnazionale, il loro contributo all'elaborazione e alla diffusione di migliori prassi o il loro potenziale di creare strumenti e soluzioni pratici per affrontare sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione.

I contenuti dei progetti devono essere adattati alle esigenze dei destinatari. I progetti devono essere concepiti sulla base di metodi di apprendimento incentrati sulla pratica e/o metodi innovativi (compresi l'apprendimento di tipo misto, l'e-learning e le simulazioni). I risultati dei progetti devono avere una portata ampia ed essere duraturi.

## 2.2 Destinatari

I destinatari devono essere giudici nazionali che si occupano di casi di concorrenza a livello nazionale, compresi i magistrati delle procure, i magistrati ordinari in tirocinio e il personale che lavora al servizio dei giudici o delle giurisdizioni nazionali dei paesi ammissibili<sup>3</sup>.

**I progetti riguardano esclusivamente i giudici nazionali impegnati nel riesame delle decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza e i giudici in ultima istanza che si occupano di diritto della concorrenza, ivi compreso delle norme in materia di antitrust e di aiuti di Stato.**

I destinatari definiti in questo paragrafo sono di seguito indicati come “giudici nazionali”.

Possono partecipare ai progetti giudici di paesi diversi da quelli ammissibili e persone diverse dai giudici nazionali, purché una parte consistente dei destinatari sia composta da giudici nazionali. Tuttavia, i costi legati alla loro partecipazione non possono rientrare tra le spese ammissibili.

## 3. Calendario e risorse disponibili

	Fasi	Periodo indicativo
a)	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte	19/12/2016
b)	Termine per la presentazione delle domande	31/3/2017
c)	Periodo di valutazione	aprile/maggio 2017
d)	Informazione ai richiedenti	luglio 2017
e)	Revisione dei bilanci	luglio-settembre 2017
f)	Firma della convenzione di sovvenzione e data d'inizio dell'azione	ottobre 2017
g)	Giornata d'informazione a Bruxelles per i richiedenti selezionati	ottobre 2017

L'entità totale dello stanziamento assegnato al cofinanziamento dei progetti nell'ambito del presente invito ammonta a 1 000 000 di EUR.

**L'importo massimo** delle sovvenzioni è pari a **400 000 EUR** e quello **minimo a 50 000 EUR**.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

<sup>3</sup> Ai fini del presente invito, il termine “paesi ammissibili” indica gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca e del Regno Unito, poiché, come precisato nei considerando 34 e 35 del regolamento (UE) n. 1382/2013, essi non hanno partecipato all'adozione del regolamento stesso e non sono quindi da esso vincolati né soggetti alla sua applicazione. La partecipazione al programma è altresì aperta ad organizzazioni di paesi candidati, candidati potenziali e paesi in via d'adesione all'Unione, conformemente ai principi e alle condizioni generali previsti per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e decisioni del Consiglio di associazione o accordi simili; tuttavia, prima che possano beneficiare di un finanziamento, tali paesi devono soddisfare determinate condizioni (ossia, devono aver firmato un accordo per poter partecipare al programma e devono aver contribuito al bilancio dell'Unione europea).

#### 4. Oggetto dei progetti

I progetti devono essere adattati ai destinatari, in base a necessità definite preliminarmente.

I progetti di formazione devono garantire la partecipazione attiva dei giudici nazionali alle attività previste. È quindi opportuno evitare delle semplici conferenze.

L'ambiente in cui si svolge la formazione partecipativa per i giudici nazionali deve essere sufficientemente sicuro da permettere ai partecipanti di scambiarsi liberamente opinioni ed esperienze e di apprendere gli uni dagli altri, senza controlli o interferenze esterni. È pertanto preferibile che i progetti siano destinati esclusivamente ai giudici nazionali.

**Sono proposte due aree d'intervento, cinque priorità e tre preferenze.**

I progetti possono inoltre vertere su più di un'area di intervento, ma devono chiaramente indicare quale sia l'**area principale** e quella **secondaria**.

All'interno di un'area, i richiedenti devono indicare chiaramente **quali priorità** fra quelle sotto indicate sono oggetto della loro proposta. I progetti dovrebbero vertere almeno su una delle priorità, ma possono riguardarne più di una.

Le proposte che non riguardano nessuna delle priorità sotto menzionate possono essere comunque ammissibili, ma riceveranno 0 punti per il criterio di “Pertinenza degli obiettivi e dell'oggetto” nell'ambito delle Linee guida sui criteri di aggiudicazione 2016. Come eccezione a questa regola l'ordinatore, su proposta del comitato di valutazione, può decidere che l'argomento/l'attività proposti debbano essere considerati una priorità (ad esempio necessità particolari in uno Stato membro). Nel caso di specie possono essere assegnati nell'ambito del criterio suddetto delle Linee guida sui criteri di aggiudicazione 2016 fino a un massimo di 20 punti.

Infine, si darà preferenza ai progetti che **tengono conto delle preferenze indicate di seguito**.

##### **Area 1: Approfondimento della conoscenza, dell'applicazione e dell'interpretazione del diritto della concorrenza dell'UE**

I progetti devono consistere in attività di formazione come conferenze, seminari, laboratori, convegni ecc., così come corsi di formazione di breve o lunga durata sul diritto della concorrenza dell'Unione europea. I progetti che rispondono a questa priorità devono essere piuttosto orientati verso le formazioni avanzate destinate ai giudici nazionali. Le formazioni di base saranno finanziate solo se debitamente giustificate (ad esempio per i giudici nazionali in un organo giurisdizionale di recente costituzione).

Per quanto riguarda quest'area, l'invito 2016 si concentra sulle seguenti priorità:

**Priorità 1:** Nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato e del nuovo ruolo conferito ai giudici nazionali nell'applicazione della normativa in materia, sono fortemente raccomandate le attività di formazione incentrate sugli **aiuti di Stato**.

I richiedenti sono invitati a scegliere almeno 2 dei 4 argomenti sotto elencati:

- a) la nozione di aiuto<sup>4</sup> (inclusi il metodo di finanziamento degli aiuti mediante prelievi parafiscali e i servizi di interesse economico generale<sup>5</sup>);
- b) i regolamenti adottati nel contesto della modernizzazione degli aiuti di Stato, ossia, principalmente, il regolamento “de minimis”<sup>6</sup> e il regolamento generale di esenzione per categoria<sup>7</sup>;
- c) il ruolo dei giudici nazionali<sup>8</sup> nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (in base alla comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali e alla comunicazione sul recupero<sup>9</sup>);
- d) la richiesta di provvedimenti provvisori dinanzi agli organi giurisdizionali e la sua interazione con i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE.

**Priorità 2:** Attività di formazione incentrate sulla **direttiva 2014/104/UE relativa alle azioni di risarcimento per danni derivanti dalla violazione di norme antitrust**<sup>10</sup>. Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva nel diritto interno entro il 26 dicembre 2016. L'obiettivo di questi progetti è facilitare la capacità dei giudici di applicare la nuova normativa in modo corretto e coerente.

I richiedenti sono invitati a scegliere almeno 2 dei 5 argomenti sotto elencati:

- a) la divulgazione delle prove nei procedimenti relativi a un'azione per il risarcimento del danno;

<sup>4</sup> Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.

<sup>5</sup> Il quadro giuridico sui servizi di interesse economico generale comprende i seguenti strumenti: comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1; comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4; decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3; comunicazione della Commissione - disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15; regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.

<sup>8</sup> Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1.

<sup>9</sup> Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili, GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.

<sup>10</sup> Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, GU L 349, pag. 1, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0104&from=EN>.

- b) il trasferimento del sovrapprezzo e l'interazione fra azioni per il risarcimento del danno connesse alla stessa violazione ma intentate da soggetti danneggiati a diversi livelli della catena di approvvigionamento;
- c) la quantificazione del danno causato dalle violazioni delle norme antitrust nel quadro delle azioni di risarcimento, inclusi i metodi di quantificazione individuati nella Guida pratica della Commissione sulla quantificazione del danno da violazione delle norme antitrust<sup>11</sup>;
- d) l'interazione fra l'applicazione a livello pubblicistico e privatistico del diritto della concorrenza, con particolare attenzione sia all'interazione positiva (in che modo gli attori possono trarre beneficio da provvedimenti di applicazione delle norme intrapresi dalle autorità garanti della concorrenza) che a misure per evitare interazioni negative (ad esempio limiti alla divulgazione delle prove e relativamente alla responsabilità in solido);
- e) la gestione dei casi e le migliori prassi nel trattare le questioni relative alla competenza giurisdizionale e al diritto applicabile e le situazioni in cui, in diversi Stati membri, si svolgono procedimenti paralleli o successivi.

**Priorità 3:** Attività di formazione incentrate sui **principi economici sottesi al diritto della concorrenza**. Queste formazioni dovrebbero avere un orientamento pratico e dovrebbero comportare lo studio di casi reali.

I richiedenti sono invitati a scegliere almeno un tema:

- a) principi economici e analisi economica (ad esempio la domanda e l'offerta, l'analisi dei costi, la sostituibilità e le interazioni strategiche in diversi ambienti concorrenziali, le definizioni del mercato, i mercati collegati a livello verticale e orizzontale, il potere di mercato);
- b) valutazione degli elementi di prova/degli studi di natura economica nei contenziosi e loro trattamento procedurale, compresa una revisione dei metodi di stima (qualitativi e quantitativi) attualmente utilizzati che ne evidenzino i vantaggi e i limiti, così come l'importanza della coerenza, solidità e riproducibilità dei risultati.

**Priorità 4:** Attività di formazione incentrate sulle sfide a livello di **interfaccia tra il diritto europeo della concorrenza e i nuovi sviluppi in materia di commercio elettronico e/o norme sulla proprietà intellettuale**.

I richiedenti sono invitati a scegliere almeno un tema:

- a) valutazione giuridica, sotto il profilo della concorrenza, dei diversi modelli aziendali online (esaminando i modelli di distribuzione, i modelli di tariffazione, la valutazione dei mercati e delle piattaforme, le restrizioni territoriali e in materia di licenze, l'interpretazione dei

<sup>11</sup> [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification\\_guide\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_it.pdf)

regolamenti UE verticali e orizzontali nel contesto dei modelli aziendali online, la recente giurisprudenza dell'UE, ecc.);

- b) verifiche dei mercati digitali in base alla normativa antitrust (esaminando la questione della protezione brevettuale, il ruolo delle organizzazioni di normazione, gli sconti di esclusiva, i prezzi predatori, la definizione dei mercati e la pertinenza dei mercati contigui, i “mercati a due lati”, le piattaforme, la recente giurisprudenza dell'UE sulle concentrazioni e sugli articoli 101 e 102 del TFUE in questo contesto).

## **Area 2: Sviluppo delle competenze giuridico-linguistiche dei giudici nazionali**

Lo sviluppo delle competenze giuridico-linguistiche può essere l'obiettivo principale di un programma di formazione.

**Priorità 5:** I progetti devono riguardare attività di formazione giuridico-linguistiche legate alla specifica terminologia utilizzata nell'applicazione del diritto della concorrenza e devono avere come finalità il superamento delle barriere geografico-linguistiche che ostacolano la creazione di una cultura giuridica comune europea.

### Distribuzione del sostegno finanziario fra le varie priorità e attribuzione dei punti

Fare riferimento alle Linee guida sui criteri di aggiudicazione 2016 pubblicate con il presente invito.

La decisione in merito all'assegnazione delle sovvenzioni sarà improntata a un giusto equilibrio fra le varie priorità. La Commissione finanzia quindi almeno due progetti<sup>12</sup> per ciascuna delle 2 aree di cui sopra (come area principale).

Sarà data la **preferenza** ai progetti che:

- prevedono una formazione articolata in livelli consecutivi in progressione;
- non si limitano a replicare/a sovrapporsi a materiale di formazione esistente/previsto o a progetti esistenti/futuri, ma sono invece complementari ad esso o innovativi;
- sono rivolti a giudici di diversi Stati membri all'interno di una formazione e favoriscono, quindi, la creazione di reti.

## **5. Condizioni di ammissibilità**

Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui al punto 3.

Le domande devono essere presentate per iscritto e inviate per posta (cfr. punto 8) mediante il modulo di domanda e relativi allegati accessibili alla pagina web [http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals\\_open.html](http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html).

<sup>12</sup> Se viene presentato un numero sufficiente di domande.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà il rifiuto della domanda.

## 6. Ammissibilità, esclusione, selezione e criteri di concessione

### 6.1 Criteri di ammissibilità

I progetti devono:

- a) essere presentati da autorità, organizzazioni pubbliche o private ufficialmente stabilite in uno dei paesi ammissibili, o da un'organizzazione internazionale. Le organizzazioni di paesi terzi possono partecipare in quanto partner associati ma i loro costi non possono essere considerati ammissibili. Inoltre non è consentito loro di presentare progetti o figurare come co-richiedenti (co-beneficiari). Le organizzazioni a scopo di lucro devono presentare le domande in partenariato con organismi pubblici o con organizzazioni private senza scopo di lucro. Gli organismi istituiti dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 208 del regolamento finanziario<sup>13</sup> non sono autorizzati a presentare una domanda di sovvenzione, ma possono essere associati alla domanda. Tuttavia le spese ad essi relative non possono essere cofinanziate dalla sovvenzione;
- b) rivolgersi al gruppo di destinatari come definito al punto 2.2 del presente invito a presentare proposte;
- c) richiedere una sovvenzione da parte dell'UE che non sia inferiore a 50 000 EUR o superiore a 400 000 EUR;
- d) non essere completati o iniziati prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.

### 6.2 Criteri d'esclusione

#### 6.2.1 Esclusione dalla partecipazione<sup>14</sup>

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i richiedenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- (a) il richiedente è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;
- (b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli

<sup>13</sup> Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, come modificato.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:IT:PDF> and <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR>

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, come modificato.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1268&from=EN> and [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL\\_2015\\_342\\_R\\_0002&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_342_R_0002&from=EN)

<sup>14</sup> Articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario.



obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;

(c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

- (i) il richiedente ha reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto/una convenzione di sovvenzione;
- (ii) il richiedente ha concluso accordi con altri operatori economici allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- (iii) il richiedente ha violato diritti di proprietà intellettuale;
- (iv) il richiedente ha tentato di influenzare il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di appalto/concessione della sovvenzione;
- (v) il richiedente ha tentato di ottenere informazioni riservate che possano conferirgli vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di appalto/concessione della sovvenzione;

(d) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che il richiedente è colpevole di:

- (i) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita [dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995](#);
- (ii) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'[atto del Consiglio del 26 maggio 1997](#), e all'articolo 2, paragrafo 1, della <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003F0568&from=EN> nonché corruzione quale definita nel diritto del paese dell'amministrazione aggiudicatrice, del paese in cui è stabilito l'operatore economico o del paese in cui deve essere eseguito il contratto;
- (iii) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della [decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio](#);
- (iv) riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della [direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio](#);

(v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della [decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio](#), ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;

(vi) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani quali definite all'articolo 2 della [direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio](#);

(e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'ottemperare ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un contratto/una convenzione di sovvenzione finanziati dal bilancio, ha causato la cessazione anticipata del contratto o l'applicazione della clausola penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti;

(f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del [regolamento \(CE, Euratom\) n. 2988/95 del Consiglio](#);

#### 6.2.2 Esclusione dalla concessione<sup>15</sup>

I richiedenti non otterranno alcuna sovvenzione se, nel corso della procedura di concessione delle sovvenzioni, si verifica una delle seguenti circostanze:

a) si trovano in una situazione di esclusione a norma dell'articolo 106 del regolamento finanziario;

b) abbiano reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbiano fornito tali informazioni;

c) abbiano precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti di gara se ciò comporta una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

I richiedenti devono firmare una dichiarazione sull'onore attestante che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento finanziario. La dichiarazione sull'onore è disponibile sul nostro sito Internet ([http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals\\_open.html](http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html)).

### 6.3 Criteri di selezione

Le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità e che non rientrano nei criteri di esclusione saranno valutate sulla base delle capacità finanziarie e operative.

---

<sup>15</sup> Articolo 107 del regolamento finanziario.

### 6.3.1 Capacità finanziaria<sup>16</sup>

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento solide e sufficienti a mantenere l'attività per tutta la durata del progetto e devono partecipare al finanziamento del progetto stesso. La capacità finanziaria dei richiedenti sarà valutata sulla base dei seguenti documenti giustificativi, da presentare unitamente alla domanda:

- a) sovvenzioni di importo pari o inferiore a 60 000 EUR: dichiarazione sull'onore;
- b) sovvenzioni di importo superiore a 60 000 EUR: dichiarazione sull'onore, e

#### ALTERNATIVAMENTE

il conto profitti e perdite, lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio finanziario per il quale siano stati chiusi i conti;

#### OPPURE

per le persone giuridiche di nuova costituzione, il piano economico in sostituzione dei documenti succitati.

Qualora, sulla base di tali documenti, ritenga che la capacità finanziaria non è provata in modo soddisfacente, la Commissione può:

- chiedere ulteriori informazioni;
- offrire una convenzione di sovvenzione senza prefinanziamento;
- offrire una convenzione di sovvenzione con prefinanziamento rateale;
- offrire una convenzione di sovvenzione con prefinanziamento assicurato da garanzia bancaria<sup>17</sup>;
- respingere la domanda.

La verifica della capacità finanziaria non si applica agli enti pubblici o alle organizzazioni internazionali.

### 6.3.2 Capacità operativa<sup>18</sup>

I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a termine il progetto o il programma di lavoro. Essi devono presentare una dichiarazione sull'onore o i seguenti documenti:

- le relazioni d'attività dell'organizzazione (se applicabile);
- una breve descrizione delle competenze o risorse professionali esistenti che saranno impiegate per realizzare il progetto e/o il curriculum vitae delle persone responsabili in via principale della gestione e attuazione del programma;

<sup>16</sup> Articolo 131, paragrafo 3, e articolo 132, paragrafo 1, del regolamento finanziario; articolo 202 del regolamento sulle modalità di applicazione.

<sup>17</sup> Articolo 134 del regolamento finanziario; articolo 206 del regolamento sulle modalità di applicazione.

<sup>18</sup> Articolo 131, paragrafo 3 e articolo 132, paragrafo 1, del regolamento finanziario; articolo 202 del regolamento sulle modalità di applicazione.

- l'elenco completo dei progetti e delle attività realizzate e connesse al settore di un determinato invito a presentare proposte, o alle azioni da realizzare;
- l'inventario delle risorse materiali o economiche impiegate nel progetto.

#### 6.4 Criteri di concessione

Saranno valutate solo le proposte che soddisfano i criteri di selezione sopra indicati. I criteri di concessione intendono garantire che siano selezionati progetti con un elevato livello qualitativo atti a realizzare, per quanto possibile, gli obiettivi e le priorità del presente invito in modo efficiente dal punto di vista dei costi. Devono essere attentamente studiate eventuali sinergie con altri strumenti e programmi dell'UE e devono essere evitate duplicazioni con attività già avviate. Tutti i progetti saranno esaminati in base ai criteri di seguito indicati.

- 1) **Attinenza agli obiettivi e all'oggetto dell'invito (fino a 40 punti)**
  - a) La misura in cui la proposta soddisfa gli obiettivi dell'invito, le relative aree di intervento, priorità e preferenze proposte (fino a 35 punti)
  - b) La misura in cui la proposta soddisfa il requisito del valore aggiunto europeo di cui al punto 2.1 (fino a 5 punti)
- 2) **La qualità intrinseca del progetto dal punto di vista della sua concezione, presentazione, organizzazione ed esecuzione (fino a 20 punti)**
  - a) La metodologia (approccio, dettaglio e specificità delle attività proposte, qualità dei relatori, sistemi di monitoraggio, strategie di marketing ecc.) e il calendario sono appropriati per ottenere dal progetto i risultati sperati? (fino a 10 punti)
  - b) Le attività proposte sono concepite in modo adeguato al pubblico atteso (fino a 10 punti)?
- 3) **Portata geografica del progetto, risultati attesi, divulgazione e sostenibilità (fino a 15 punti).**
  - a) Quanto ampia è la portata geografica, in termini di risultati previsti, del progetto e qual è il numero di nazionalità coinvolte in termini di partecipanti, gruppo di destinatari e/o partenariato? (fino a 10 punti)
  - b) I risultati previsti sono raggiungibili, pertinenti e tali da produrre un impatto sostenibile? (5 punti)
- 4) **Efficacia in termini di costi-benefici (fino a 25 punti)**
  - a) Gli stanziamenti previsti sono ragionevoli rispetto ai risultati attesi e in termini di costo giornaliero di ogni giudice formato (fino a 10 punti)?
  - b) I costi calcolati per ogni sezione del bilancio rappresentano un buon rapporto qualità-prezzo e un ragionevole rapporto tra retribuzione degli oratori e costi complessivi del progetto (in particolare in vista della copertura dei costi prevista per i partecipanti) (fino a 15 punti)?

Al fine di ottenere una sovvenzione, il progetto deve ottenere almeno il 50% dei punti disponibili per i criteri nn. 1, 2 e 4, e almeno 60 punti su 100.

Nel corso della procedura di valutazione la Commissione si riserva il diritto di chiedere documenti/chiarimenti aggiuntivi ed eventuali rettifiche di ordine tecnico e finanziario che risultassero necessarie. Una volta terminata la procedura di valutazione, compresa l'adozione della decisione di aggiudicazione da parte della Commissione, quest'ultima informerà ciascun richiedente quanto alla decisione finale adottata e alle successive fasi e procedure per la preparazione delle convenzioni di sovvenzione.

## 7. Disposizioni finanziarie<sup>19</sup>

- 7.1 Nel dare esecuzione ai progetti, i beneficiari devono conformarsi al regolamento finanziario (in particolare al titolo VI della parte prima) e alle relative modalità di applicazione 2012 come modificate<sup>20</sup>;
- 7.2 La sovvenzione concessa nell'ambito del programma non è destinata a coprire la totalità dei costi dell'azione: il contributo dell'Unione europea è limitato ad un massimo dell'80% e, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un massimo del 90% delle spese ammissibili complessive dell'azione, in particolare per: entità europee, nazionali o subnazionali specificamente create ai fini della formazione dei giudici nazionali; associazioni europee, nazionali e subnazionali di giudici del settore del diritto della concorrenza; richiedenti originari di Stati membri dell'UE oggetto di assistenza o vigilanza finanziaria (Cipro, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Portogallo, Romania e Spagna).
- Di conseguenza, almeno il 20% — e in caso speciali il 10% — di tali spese è a carico del richiedente, dei partner o di un'altra fonte di finanziamento.
- 7.3 Divieto di cumulo: il cofinanziamento di un progetto nel quadro del presente programma non può essere combinato con altri cofinanziamenti ottenuti da altri programmi finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea.
- 7.4 Il progetto non deve essere completato o iniziato prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.
- 7.5 Gli apporti in natura non possono figurare nel progetto di bilancio come spese e non sono accettati come cofinanziamento, a meno che non rientrino nella categoria introdotta dal considerando 7 del regolamento (UE) n. 1382/2013<sup>21</sup>.
- 7.6 Le norme sulle spese ammissibili sono contenute nelle condizioni generali del progetto di convenzione di sovvenzione allegato al presente invito a presentare proposte.

---

<sup>19</sup> Altre disposizioni possono essere reperite nel modello di convenzione di sovvenzione disponibile sul sito della DG Concorrenza: [http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals\\_open.html](http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html).

<sup>20</sup> Cfr. la nota 14.

<sup>21</sup> “L'Unione dovrebbe facilitare le attività di formazione sull'attuazione del diritto dell'Unione considerando gli stipendi dei magistrati e degli operatori giudiziari partecipanti pagati dalle autorità degli Stati membri quali costi ammissibili o cofinanziamento in natura, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (“regolamento finanziario”)”.

- 7.7 Per le attività che possono essere svolte sia da organismi ed entità pubblici che privati, l'IVA non deducibile sostenuta da organismi ed entità pubblici è ammissibile nella misura in cui è pagata per l'attuazione di attività, quali la formazione o la sensibilizzazione, che non possono essere considerate esercizio di pubblica autorità.
- 7.8 Il richiedente deve presentare delle stime di bilancio in equilibrio, in euro, indicanti le fonti di cofinanziamento diverse dal bilancio dell'UE.
- 7.9 Le spese di vitto e alloggio sono rimborsate mediante somma forfettaria, secondo il tipo di alloggio e in base alla tabella delle indennità di missione giornaliera del personale della Commissione europea<sup>22</sup>. Per seminari di mezza giornata sarà rimborsato il 50% della somma giornaliera.
- 7.10 Il beneficiario (o i co-beneficiari nel caso di più soggetti) è il capo-progetto a cui sarà erogata la sovvenzione. Per essere ammissibili, tutte le spese devono essere sostenute dal beneficiario, gli ordinativi di beni/servizi devono essere effettuati da quest'ultimo e le fatture devono essere a suo nome. I beni/servizi ordinati e pagati da altri partner sono considerati apporti in natura e quindi non rientranti tra le spese ammissibili.
- 7.11 I progetti non possono avere come oggetto od effetto la produzione di un utile. Per utile si intende l'eventuale eccedenza del complesso delle entrate effettive rispetto ai costi effettivi del progetto. Qualora venga constatata l'esistenza di un utile, l'ammontare finale della sovvenzione verrà ridotto di un importo corrispondente.
- 7.12 La Commissione può concedere una sovvenzione inferiore all'importo richiesto. Se l'importo concesso dalla Commissione è inferiore alla sovvenzione chiesta dal richiedente, spetta a quest'ultimo reperire le risorse supplementari necessarie o ridurre il costo totale del progetto per rendere possibile la sua realizzazione senza modificarne gli obiettivi o il contenuto. In altri casi, potrà essere deciso di concedere una sovvenzione solo per una parte dell'azione prevista. Si noti che l'erogazione di due finanziamenti per uno stesso progetto da parte della Commissione è in ogni caso vietato.
- 7.13 L'importo erogato dalla Commissione sarà proporzionale al costo totale stimato del progetto e sarà ridotto proporzionalmente alla differenza se il totale dei costi effettivi risulterà inferiore al totale dei costi stimati.
- 7.14 Le sovvenzioni sono disciplinate da una convenzione scritta che contiene le modalità di rimborso di una determinata quota delle spese ammissibili effettivamente sostenute. A seconda dei casi, sarà utilizzata una convenzione di sovvenzione per un'azione con un solo beneficiario o con più beneficiari. Si tratta di una convenzione standard le cui condizioni non possono essere modificate o negoziate.
- 7.15 Condizioni di pagamento: di norma, la sovvenzione della Commissione viene versata in due rate: la prima rata a titolo di prefinanziamento (fino al **50%** della sovvenzione totale) al momento della firma della convenzione di sovvenzione da parte del beneficiario, la seconda a saldo alla ricezione ed approvazione, da parte della Commissione, della relazione e del rendiconto finanziario finali del progetto.

---

<sup>22</sup> Informazioni pubblicate con il presente invito

## 8. Presentazione delle domande

- 8.1 Le domande devono essere presentate seguendo il modulo standard unitamente ai relativi allegati elencati nella parte F del modulo.
- 8.2 La domanda deve essere firmata dalla persona autorizzata ad assumere obblighi giuridicamente vincolanti a nome del richiedente.
- 8.3 I moduli possono essere scaricati dal sito web:  
[http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals\\_open.html](http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html)

Servizio d'assistenza: eventuali quesiti riguardanti l'invito a presentare proposte possono essere inviati per posta elettronica all'indirizzo COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu.

- 8.4 Le domande devono essere complete (**e comprendere tutti i documenti specificati nell'allegato “Check list for applicants”**), firmate, datate e presentate in duplice copia (una originale firmata e una in formato elettronico) **entro il 31 marzo 2017 a mezzo posta o corriere espresso** (fa fede il timbro postale o la ricevuta del corriere espresso):

se inviate a mezzo posta, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza — Unità A.4  
**HT.4798 – TRAINING OF JUDGES CFP 2016**  
MADO 20/043  
1049 Bruxelles  
Belgio

se inviate tramite corriere espresso, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza — Unità A.4  
**HT.4798 – TRAINING OF JUDGES CFP 2016**  
Avenue du Bourget, 1  
1140 Evère  
Belgio

La menzione **“CALL FOR PROPOSALS – NOT TO BE OPENED BY THE REGISTRY”** deve essere chiaramente apposta sulla busta.

- 8.5 Le domande possono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, ma preferibilmente in inglese, mediante il modulo di domanda. Per le domande presentate in una lingua diversa dall'inglese, è richiesta l'aggiunta di una sintesi in inglese.
- 8.6 I richiedenti saranno informati dei risultati della valutazione del loro progetto quanto prima. Si attira tuttavia l'attenzione sul fatto che l'intera procedura di concessione può durare **fino a 9 mesi** a partire dall'ultima data per presentare proposte.

## 9. Riunione introduttiva

Il bilancio della proposta deve includere le spese di viaggio verso e da Bruxelles e 1 pernottamento (ove necessario) per uno o più rappresentanti dell'organizzazione coordinatrice (tra cui almeno il coordinatore del progetto e, possibilmente, anche il coordinatore finanziario, salvo che si tratti della stessa persona). Queste spese sono destinate a consentire ai richiedenti di partecipare alla riunione introduttiva di un giorno, dedicata alla gestione del progetto, agli aspetti amministrativi e agli obblighi di rendicontazione.

## 10. Periodo di esecuzione del progetto e altri aspetti

10.1 La durata massima dei progetti non può superare i 24 mesi.

10.2 Il progetto di convenzione produrrà effetti vincolanti solo dopo che sarà stato controfirmato dalla Commissione.

10.3 Una volta che il progetto è stato completato ed entro il termine che sarà specificato nella convenzione di sovvenzione, i beneficiari devono inviare alla Commissione, all'indirizzo suindicato, una **relazione finale** sul progetto, contenente una **relazione tecnica e una relazione finanziaria finali**, accompagnate dalla **richiesta di versamento del saldo**. La relazione finale illustrerà in particolare gli ostacoli eventualmente incontrati, le valutazioni espresse dai partecipanti (ad esempio, mediante formulari di riscontro), i risultati ottenuti, la loro divulgazione e le conclusioni da trarre dal progetto.

10.4 La Commissione si riserva di chiedere ai beneficiari di mettere a sua disposizione i risultati in una forma utilizzabile e atta alla loro divulgazione, libera da diritto d'autore, come manuali, pubblicazioni, software e siti internet.

## 11. Pubblicità

11.1 *Da parte della Commissione europea*

Tutte le sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web delle istituzioni dell'Unione durante il primo semestre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario a titolo del quale sono state attribuite. Queste informazioni possono anche essere pubblicate tramite altri mezzi idonei, inclusa la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione pubblicherà le seguenti informazioni:

- il nome e l'indirizzo del beneficiario;
- l'oggetto della sovvenzione e il punteggio finale;
- l'importo concesso.

Su richiesta motivata e debitamente documentata del beneficiario<sup>23</sup> al momento della domanda, la Commissione può rinunciare alla pubblicazione se la divulgazione rischia di ledere i diritti e

---

<sup>23</sup> Articolo 35 e articolo 128, paragrafo 3, del regolamento finanziario; articoli 21 e 191 del regolamento sulle modalità di applicazione.



le libertà delle persone fisiche coinvolte, garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, o gli interessi commerciali dei beneficiari.

## 11.2 *Da parte dei beneficiari*

I beneficiari sono tenuti ad indicare chiaramente il contributo dell'Unione europea in tutte le pubblicazioni o nelle attività per le quali è impiegata la sovvenzione. A questo proposito, i beneficiari provvedono inoltre a far comparire il nome e l'emblema della Commissione europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.

A tal fine, essi sono tenuti ad utilizzare il testo, l'emblema e la clausola di esclusione della responsabilità disponibili al seguente indirizzo: [https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag\\_it](https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_it).

Qualora detta condizione non sia rispettata, la sovvenzione concessa potrà essere ridotta conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione o della decisione di sovvenzione. Inoltre il beneficiario dovrà indirizzare a tutti i partecipanti del progetto un formulario di valutazione, i cui risultati dovranno essere comunicati alla Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea.

## 12. Protezione dei dati

Tutti i dati personali inclusi nelle domande presentate saranno trattati dalla Commissione a norma del regolamento n. 45/2001 e secondo la procedura preannunciata con le pertinenti notifiche trasmesse al responsabile della protezione dei dati della Commissione. Un'informativa sulla privacy informa tutti gli interessati i cui dati sono trattati nel quadro della valutazione delle proposte e ai fini della preparazione, dell'attuazione e del follow up della convenzione di sovvenzione.

I richiedenti sono invitati a consultare la pagina [Avviso legale](http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html) ([http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal\\_notices.html](http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html)) a intervalli regolari, in modo da essere debitamente informati su eventuali aggiornamenti apportati prima del termine per la presentazione delle proposte.